



DAA SCADENZA PAGAMENTI TASSE E CONTRIBUTI

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha previsto che i soli pagamenti “tempestivi” e quindi non soggetti a mora sono quelli nei quali la data di versamento corrisponde alla data in cui la banca/posta effettua il prelevamento dal conto del cliente e gli addebita la valuta.

Questa è l'unica data da prendere in considerazione ai fini della verifica della tempestività del versamento.

ESEMPIO

data accettazione: 24 maggio

data valuta: 27 maggio

Termine di pagamento per essere considerato in regola: 24 maggio

Il pagamento è considerato “tardivo” e pertanto occorre provvedere al pagamento della mora dato che il versamento risulta effettuato in data 27 maggio.